

TI_GERICHTE 15.2021.147 vom 6. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.147

FR: TI_GERICHTE 15.2021.147 du 6 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 15.2021.147 del 6 maggio 2022

Regeste

Mancata esecuzione del sequestro delle quote sociali di una Sagl cedute a un terzo prima del sequestro. Sequestro del reddito percepito da una ditta individuale. Spese per pasti fuori casa, trasferte professionali e mantenimento del figlio

Erwägungen

E. 6

La ricorrente considera inoltre esorbitante la somma di fr. 314.– ammessa per le trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto privato. A suo dire, la distanza percorsa dal debitore sequestrato per recarsi al lavoro e rientrare a casa è di circa 27.8 km al giorno, ovvero 556 km al mese, ragione per cui, stimando un consumo medio del veicolo pari a 6.21 litri/100km, nonché il prezzo medio del carburante di fr. 1.79 al litro e tenuto conto dell'usura, si potrebbe arrivare al massimo a fr. 77.78 mensili per tale spesa.

E. 6.1

Nella misura in cui non sono dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale, consultabile all'indirizzo www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/ (sentenza della CEF 15.2019.100 del 2 aprile 2020, consid. 3.1).

E. 6.2

Nel caso concreto, il tragitto percorso da PI 1 in auto da _____ a _____ è di 19 km (v. it.viamichelin.ch). Come risulta manifestamente dal doc. F, quello di 13.9 km richiamato dall'insorgente è infatti il percorso a piedi. Ne consegue che il debitore sequestrato percorre ogni mese 729.6 km (19 km x 2 x 19.2 giorni lavorativi). Ora, tenuto conto dei valori determinanti per il 2021 (e il 2022) della tabella prevista al punto 4 della Circolare CEF n. 39/2015, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo d'esistenza del debitore sequestrato sono pari a fr. 307.– al mese (729.6 km x 0.421 fr./km) invece dei fr. 314.– riconosciuti dall'UE. La contestazione risulta quindi parzialmente corretta, sicché il calcolo andrebbe rettificato in tal senso, ciò che però l'Ufficio potrà fare solo dopo aver determinato il reddito netto dell'attività lucrativa indipendente del debitore sequestrato e accertato che siffatta spesa non sia già stata dedotta dal reddito lordo (v. sopra, consid. 4.2 e sotto, consid. 9).

E. 7

Da ultimo, l'insorgente si lamenta del supplemento per contributi di mantenimento di fr. 416.–, facendo valere di essersi vista costretta a promuovere il sequestro in questione

proprio perché PI 1 non ha mai provveduto e tuttora non provvede al pagamento mensile degli alimenti e degli assegni famigliari a favore del figlio _____ stabiliti nei decreti dei tribunali italiani. Reputa pertanto paradossale che l'UE abbia computato tale spesa nel minimo d'esistenza. Chiede di conseguenza che siano sequestrati i fr. 416.– in questione, come pure gli assegni famigliari di fr. 200.–. Dal canto suo, il resistente rimarca che i fr. 416.– costituiscono effettivamente il contributo alimentare stabilito a suo carico, nonostante sia ancora in essere una procedura di revisione. Ciò premesso, egli rileva di pagare regolarmente € 250.– per la scuola dell'infanzia del figlio, come risulta dalle fatture relative ai mesi dal settembre 2021 al gennaio 2022 e dai relativi ordini di pagamento prodotti in questa sede (doc. 4). Per quanto attiene agli assegni famigliari, sostiene invece che la sua azienda non ha ancora ricevuto nulla, benché ne abbia fatto richiesta, ragione per cui gli assegni non sono ancora stati versati a favore della ricorrente. Nella replica spontanea, RI 1 spiega che è consuetudine che il datore di lavoro anticipi gli importi relativi agli assegni famigliari, a maggior ragione nel caso concreto in cui la figura del datore di lavoro coincide con quella del dipendente. Riguardo al pagamento delle spese della scuola del figlio, la ricorrente fa notare che ciò è avvenuto soltanto dal novembre 2021 e che ad ogni modo non influenza il calcolo del minimo d'esistenza da lei proposto nel ricorso.

E. 7.1

Secondo i punti 5 e 6 della Tabella, nel minimo esistenziale sono riconosciuti contributi di mantenimento a persone che vivono fuori dell'economia domestica del debitore, a condizione che quest'ultimo provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento, come pure le spese particolari per l'istruzione dei figli. Anche per tali spese vale dunque il principio giurisprudenziale consolidato per cui possono essere considerate nel minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a).

E. 7.2

Nel caso in esame, agli atti non è presente alcun documento che comprova l'effettivo pagamento da parte di PI 1 di contributi alimentari per fr. 416.– al mese a favore del figlio, sicché l'UE non poteva tenerne conto nel minimo d'esistenza. Per quanto concerne le spese della scuola d'infanzia del figlio, la ricorrente ammette che il debitore sequestrato ha pagato le relative fatture perlomeno dal novembre 2021 al gennaio 2022 (ultimi tre mesi rispetto alla data della replica spontanea), motivo per cui possono in principio essere computate nel minimo esistenziale. Va ad ogni modo ancora verificato se il debitore sequestrato ha continuato a pagarle nei mesi successivi, ciò che l'UE farà in occasione dei nuovi accertamenti che dovrà svolgere (sotto, consid. 9).

E. 8

La ricorrente domanda infine che sia fatto ordine all'Ufficio di sequestrare anche gli importi presenti sui conti correnti intestati alla PI 2 e alla PI 3. A prescindere dal fatto che non è motivata, tale richiesta non può essere accolta, dal momento che i beni in questione non sono menzionati nel decreto di sequestro e l'UE non può quindi sequestrarli (DTF 130 III 583 consid. 2.2.3; sentenza della CEF 15.2020. 70 del 24 settembre 2020 pag. 3 con i rinvii).

E. 9

Per i motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso anche per il pignoramento di redditi, l'incarto dev'essere retrocesso all' UE affinché proceda a ulteriori accertamenti atti a stabilire i redditi che PI 1 percepisce in particolare con l'attività PI 2 e dalla PI 3. A tal uopo, l'organo esecutivo inviterà anzitutto il debitore a portare i libri contabili e i documenti concernenti la ditta individuale (fatture, contratti, ricevute, ecc.), nonché gli estratti dei conti bancari e/o postali intestati a lui e alla PI 2 dall'inizio della sua attività indipendente (a fine del 2020) sino al momento del nuovo interrogatorio, come pure l'ultima dichiarazione fiscale e la relativa decisione di tassazione, documenti quest'ultimi che se del caso potrà anche chiedere direttamente alla competente autorità fiscale (art. 91 cpv. 5 LEF). L'Ufficio inviterà pure la Cassa cantonale di compensazione a produrre l'ultimo conteggio dei contributi personali versati da PI 1. Ingiungerà infine alla PI 3 di produrre i conteggi dello stipendio e di eventuali dividendi versati al debitore sequestrato. Sulla base della documentazione raccolta, l'organo esecutivo stabilirà i redditi del debitore e il suo minimo d'esistenza, tenendo conto di quanto stabilito dalla Camera per le spese di trasferta (sopra consid. 6.2) e della scuola d'infanzia (sopra consid. 7.2) e prestando attenzione a non computare due volte le spese professionali connesse all'esercizio della sua attività (spese di trasferta, pasti fuori domicilio, ecc.). Ove i documenti non fossero sufficienti o completi, l'UE stimerà il reddito conseguito dall'attività lucrativa indipendente tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (consid. 4.1.2). In base alle risultanze delle sue verifiche, l'Ufficio allestirà infine un nuovo verbale di sequestro, dando atto delle dichiarazioni dell'escusso e dell'esito delle indagini svolte.

E. 10

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. 1.1 In riforma del provvedimento impugnato, è ordinato all'Ufficio d'esecuzione, sede di Mendrisio, di sequestrare immediatamente le 200 quote sociali di nominali fr. 100.– cadauna della PI 3 presso PI 4, menzionando nel verbale di sequestro la rivendicazione di quest'ultimo, e di avviare la procedura stabilita dagli art. 106 segg. LEF dopo aver interpellato PI 4 per verificare se egli rivendica effettivamente i titoli. 1.2 L'incarto è inoltre retrocesso all'Ufficio affinché proceda agli accertamenti indicati nel considerando n. 9 e a una nuova determinazione della quota sequestrabile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, sede di Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.